



COMUNE DI MARINEO

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI ED ALTRI IMPIANTI SIMILI

-EMENDATO-

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI ED ALTRI
IMPIANTI SIMILI E PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

TESTO IN VIGORE DAL

INDICE

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 3 Dimensione dei cartelli pubblicitari
- Art. 4 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi
- Art. 5 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 6 Freccie direzionali
- Art. 7 Indicazione alberghi
- Art. 8 Insegne pubblicitarie
- Art. 9 Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza
- Art. 10 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
- Art. 11 Targhe
- Art. 12 Tende parasole
- Art. 13 Bacheche
- Art. 14 Fioriere
- Art. 15 Striscioni, stendardi o plance e tabelloni temporanei
- Art. 16 Pubblicità su veicoli
- Art. 17 Pubblicità fonica
- Art. 18 Mezzi pubblicitari vietati
- Art. 19 Targhette di identificazione
- Art. 20 Autorizzazioni
- Art. 21 Autorizzazioni temporanee
- Art. 22 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 23 Commissione pubblicità
- Art. 24 Vigilanza
- Art. 25 Rimozione di mezzi pubblicitari abusivi e non
- Art. 26 Adattamento delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento
- Art. 27 Disposizioni finali

TITOLO I

REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI ED AFFISSIONISTICI, FRECCHE DIREZIONALI, INSEGNE LUMINOSE E NON, TARGHE, BACHECHE ED ALTRI IMPIANTI SIMILI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggette all'osservanza del presente regolamento tutte le installazioni di "mezzi pubblicitari" da effettuare nell'ambito del territorio comunale anche quando gli stessi siano posti all'interno della proprietà privata.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. non può essere luminosa, né, per luce propria, né per luce indiretta.
3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminato o insieme di corpi illuminati che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenza naturali.
4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce "palina pubblicitaria" quel manufatto in forma bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici che può essere installato solo dentro i centri abitati.
6. Si definisce "cartello a libro" quel manufatto bifacciale fissato o ancorato direttamente al terreno finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici utilizzabile sulle due facciate per periodi di tempo limitato.

7. Si considera "prisma a base triangolare" quel manufatto bifacciale o trifacciale fissato o direttamente a parete o con propri supporti idonei, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici utilizzabile su tutte le facciate.
8. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né, per luce propria né, per luce indiretta.
9. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. Le locandine, se posizionate sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
10. E' da considerarsi "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
11. Si definisce "impianto di pubblicità di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
12. E' da qualificarsi "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce diretta.
13. Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari", sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda.

ART. 3 - DIMENSIONE DEI CARTELLI PUBBLICITARI

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori o dentro i centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di quindici metri quadrati.
2. Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da sei a tre metri quadrati se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dal centro, entro la distanza di chilometri 0,5 dal cartello di indicazione del centro abitato.
3. Non si tiene conto dei limiti di cui sopra per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da installarsi ad una distanza superiore a metri 20 dal ciglio stradale.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo. L'uso del colore rosso non dovrà generare confusione con la segnaletica stradale.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota di mt. 2,20 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ancorati alla superficie stradale, che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori e dentro i centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 wolt per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

ART. 6 - PREINSEGNE

1. Le installazioni di segnaletica per indicazione a carattere commerciale, artigianale, industriale, turistico e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del codice della strada e relativo regolamento di attuazione. Gli impianti saranno autorizzati a condizione che lo stesso palo possa contenere un numero massimo di 3 (tre) frecce direzionali per ogni senso di marcia, anche se installate a cura di soggetti diversi.
2. Lungo le pubbliche vie potranno essere autorizzati esclusivamente sistemi informativi stradali ritenuti di interesse pubblico per l'utente della strada. In tal senso dovranno essere conformi come tipo, colore, dimensioni, grafie e simboli a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 400 del 09/02/1979 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Tutti i cartelli direzionali ricadenti in detta casistica saranno autorizzati dall'Ufficio Comunale competente.
4. In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riordinare la materia attraverso apposite convenzioni o modifica di quelle esistenti, prevedendo indicatori stradali su stelo in metallo verniciato con sottostanti frecce a carattere commerciale, eliminando eventualmente quelle in contrasto per forma e collocazione, facendole sostituire con quelle prescelte dall'Amministrazione stessa.

ART. 7 - INDICAZIONE ALBERGHI

1. La segnalazione degli alberghi è un servizio pubblico che deve essere coordinato razionalmente mediante un sistema informativo autonomo da quello della segnaletica di indicazione. Le indicazioni di ristoranti, bar, pizzerie, trattorie ed esercizi pubblici simili sono disciplinate dall'articolo precedente. Comunque, la suddetta segnaletica deve essere

conforme alle disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

ART. 8 - INSEGNE PUBBLICITARIE

1. Si intendono quei mezzi pubblicitari posti sulla facciata di fabbricati adibiti ad attività commerciale, artigianale, di servizi, ecc., sia luminosi che non. La dimensione dell'insegna deve essere rapportata in relazione alla superficie del fabbricato o della porzione di fabbricato in cui insiste l'attività. E' di norma posta sulla facciata dove esiste la vetrina o l'ingresso della stessa, con esclusione delle finestre e dei balconi, salvo casi particolari valutati dalla commissione competente quando non sia possibile l'inserimento dell'insegna nel contesto architettonico dell'edificio.
2. Per le insegne luminose intermittenti si applica il disposto di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento.
3. Le insegne a colori dovranno di norma uniformarsi per tonalità a quelle già esistenti, salvo i casi di marchi registrati. Sono vietate le insegne a più colori, se di toni violenti e contrastanti tra loro, e tali da costituire disturbo estetico all'ambiente circostante.
4. Qualora occorra pubblicizzare attività di interesse generale la cui sede è interna e difficilmente visibile dalla strada, è consentito installare insegne a bandiera, fermo restando la necessità di raggruppare in un unico cartello indicatore i diversi tipi di attività presso la stessa area o stabile. Le insegne aventi forme irregolari saranno valutate di volta in volta dall'Ufficio Urbanistica, tenuto conto delle esigenze di ornato. L'installazione dovrà avvenire con l'osservanza di quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale. Nelle more dell'adozione del nuovo R.E., le insegne da applicarsi sulla facciata degli edifici devono rispettare i seguenti limiti di sporgenza:
 - a) fino a ml. 4,00 di altezza sono ammesse solo in corrispondenza dei marciapiedi con sporgenza non superiore a cm. 10;
 - b) oltre i ml. 4,00 di altezza sono consentite, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,20.

Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni oggetto sull'area stradale.

ART. 9 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 4, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, come da C.d.S.:
 - a) mt. 3,00 dal limite della carreggiata;
 - b) mt. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) mt. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) mt. 150 prima dei segnali di indicazione;
 - f) mt. 100 dopo i segnali di indicazione;
 - g) mt. 100 dal punto di tangente delle curve originali;
 - h) mt. 250 prima delle intersezioni;
 - i) mt. 100 dopo le intersezioni;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistenti a distanza inferiore a 3 mt. dalla carreggiata costruzioni fisse, muri, alberi, di altezza non inferiore a 3 mt., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangente;

- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - f) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
3. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane, per i quali in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo quanto previsto al comma 4, è vietato in tutti i punti indicati al comma 2, dal presente regolamento, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
- a) mt. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - b) mt. 30 lungo le strade locali, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni.

Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme di cui al comma 5. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

4. Le norme di cui ai commi 1 e 3, e quella di cui al comma 2 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, fuori dai centri abitati, ad una distanza di mt. 3 dalla carreggiata, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada.
5. Le distanze indicate ai commi 1 e 3 non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a mt. 2 dal limite del manto stradale e mt. 3 dalla carreggiata fuori dai centri abitati. Entro i centri abitati, il Capo IV del presente Regolamento fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

6. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di mq. 4, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione delle distanze dal limite della carreggiata.
7. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazione toponomastiche ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dai commi 1 e 3. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a mq. 1,00 non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari. Nei centri abitati è consentito il posizionamento di cartelli a libro ed in forma prismatica a base triangolare per un periodo non superiore a 90 giorni, continuativo o suddiviso nell'arco dell'anno solare e, in deroga alle distanze previste dal comma 3, punto a), nella quantità di uno per ogni 10 metri lineari rapportati alla lunghezza dell'immobile occupato dall'esercizio richiedente, concedibile solo in occasioni di vendite promozionali o straordinarie autorizzate dall'Ufficio Commercio. Il loro posizionamento non dovrà ostacolare la circolazione pedonale, lasciando lo spazio minimo di mt. 2,00 per la circolazione dei suddetti pedoni.

Potrà essere autorizzato, soltanto nei casi in cui non sia possibile alcuna altra forma pubblicitaria, che sia in forma mobile ed esposto soltanto all'inizio dell'orario di apertura esercizio (lo stesso ritirato all'interno a chiusura orario attività) e che comunque dalla base al marciapiede rimanga un passaggio utile di mt. 2,00 come da Codice della Strada.

8. I segnali orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Ad essi non si applica il comma 2 e le distanze di cui ai commi 1 e 3 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

9. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive agli stessi. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 1 e 3 si riducono rispettivamente a mt. 50 e mt. 12,50.

10. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

Entro i centri abitati è vietata la collocazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi periodi di variabilità inferiore a 2 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia.

11. E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

12. E' consentito l'utilizzo, a fini pubblicitari temporanei, di parte o dell'intera superficie di ponteggi degli spazi privati provvisori mediante l'esposizione di messaggi pubblicitari riprodotti su teli posti a protezione dell'attività di cantiere, anche in centro storico, con durata di 6 mesi rinnovabili solamente a proseguimento della stessa attività di cantiere. In caso di sospensione o interruzione dei lavori di cantiere, non è possibile il rinnovo di tale pubblicità temporanea. La titolarità al mantenimento del cantiere dovrà essere dimostrata attraverso idoneo titolo edilizio in corso di validità.

ART. 10 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e F (strade locali), e l'3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali), sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.
2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento) ed F (strade locali) si applicano le disposizioni del regolamento edilizio comunale.
3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice della strada e del presente regolamento.
4. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

ART. 11 - TARGHE

1. Le targhe non luminose pubblicizzanti studi professionali, uffici, enti assicurativi, laboratori, ecc... possono avere dimensione massima di cm. 30x40. Le targhe mediche necessitano del parere preventivo della Commissione dell'Ordine dei Medici.
2. Nel caso di ubicazioni di più targhe, queste vanno collocate in appositi porta-targhe multiple da installare all'ingresso principale dell'edificio.

ART. 12 - TENDE PARASOLE

1. La pubblicità effettuata a mezzo di tende parasole poste su vetrine o ingressi di attività commerciali o artigianali si intende autorizzata contestualmente all'installazione della stessa ed è soggetta alle norme previste dai regolamenti speciali.

ART. 13 - BACHECHE

1. In centro storico la pubblicità effettuata su bacheche può essere autorizzata solo presso la sede dell'ente, club, associazione o altro che non persegua scopo di lucro, su appositi spazi a ciò adibiti, purchè l'attività pubblicizzata non abbia fine di lucro. In centro storico è consentita l'installazione di una bacheca per ogni sala cinematografica.
2. Fuori dal centro storico è possibile installare bacheche, con pubblicità anche di natura commerciale, in numero massimo di due per ogni attività, di cui una nelle immediate vicinanze della sede dell'attività e l'altra nel rimanente territorio comunale, ad esclusione del centro storico.
3. La superficie delle bacheche non potrà superare mq. 0,70 (1,00x0,70) in centro storico e mq. 1,00 (1,00x1,00) nel rimanente territorio e gli spazi interni dovranno essere usati ai soli fini informativi dell'attività svolta.

ART. 14 - FIORIERE

1. La pubblicità effettuata a mezzo fioriere o manufatti simili è autorizzata contestualmente all'installazione delle stesse in conformità al vigente regolamento edilizio, nonché ai regolamenti di occupazione suolo pubblico e di arredo urbano.

ART. 15 - STRISCIONI, STENDARDI O PLANCE E TABELLONI TEMPORANEI

1. La pubblicità mobile e temporanea è effettuata solamente in occasione di manifestazioni sportive, culturali, convegni, spettacoli ecc... Per ogni tipo di manifestazione è consentita l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- striscioni e/o plance o simili (stendardi) e/o tabelloni.

2. Le plance o gli stendardi dovranno avere il formato del manifesto (mt. 1,40x0,70) e saranno installate lungo vie, piazze o incroci stradali nel numero indicato nella autorizzazione, che non potrà essere superiore alle 40 unità. In ogni caso non potrà essere autorizzata l'installazione di detti mezzi su supporti di pubblica utilità (es.: pali Enel, Telecom, ecc.).

3. In ogni manifesto è consigliabile, per facilitare la transitabilità, apporre una apposita freccia direzionale che indichi il percorso sulla viabilità principale fino ad arrivare al luogo della manifestazione.

I tabelloni si potranno collocare in vie, piazze o simili esterni al centro storico in un numero massimo complessivo di 5 con una superficie non superiore a mq. 6,00 cadauno.

4. E' vietato l'apposizione di tali elementi su pali di pubblica illuminazione e/o di segnali stradali.

ART. 16 - PUBBLICITA' SUI VEICOLI

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;

c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;

d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;

b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;

c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;

d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;

e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice

ART. 17 - PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità fonica è consentita nei limiti previsti dal presente Regolamento e dal Codice della Strada. Nel territorio comunale, la pubblicità fonica è consentita solo dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 agli utenti regolarmente autorizzati dal Comando di P.M.. In deroga a quanto sopra, possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

2. La pubblicità fonica è consentita in tutto il territorio comunale, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il periodo della campagna elettorale.

3. E' consentita la bandizzazione per eventi politici, sindacali e culturali.

ART. 18 - MEZZI PUBBLICITARI VIETATI

1. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonchè le sorgenti luminose che producano abbagliamento.
2. Non è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli storico-artistici ed in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, ai sensi del Decreto Legislativo del 22/01/2004, n. 42 intitolato "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora per i cartelli e per i mezzi pubblicitari venga richiesta la collocazione entro un raggio di mt. 100 dalle suddette zone di vincolo, la stessa sarà valutata caso per caso con eventuale richiesta di parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
3. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il collocamento della pubblicità esistano, ad una distanza inferiore a mt. 3 dalla carreggiata, ostacoli naturali, ovvero muri, alberature o siepi di recinzioni, il collocamento
4. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il collocamento della pubblicità esistano, ad una distanza inferiore a mt. 3 dalla carreggiata, ostacoli naturali, ovvero muri, alberature o siepi di recinzioni, il collocamento della stessa potrà essere consentito in allineamento con l'ostacolo di cui trattasi, ma mai a distanza non inferiore ad esso rispetto alla strada.
5. Nel determinare le distanze tra cartello e cartello pubblicitario e per evitare fenomeni di assieppamento o di occlusione, sarà osservata all'interno dei centri abitati una distanza non inferiore a mt. 25 tra cartello o mezzo pubblicitario ed altro cartello. Le misure prescritte si applicano dai segnali stradali e da cartello a cartello, nel senso delle singole direttrici di marcia e non si applicano quando la pubblicità sia infissa contro edifici o muri preesistenti.
6. E' vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, gli alberi, i dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.
7. Fuori dai centri abitati è vietata ogni tipo di pubblicità sui ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe.
8. Le insegne informative o pubblicitarie possono essere installate di norma solo in corrispondenza dell'attività che si intende reclamizzare; potranno essere prese in

considerazione iniziative collettive e di associazioni di categoria o enti pubblici, da valutare caso per caso.

9. Eccezionalmente e per periodi limitati, possono essere autorizzate forme di informazione e pubblicità riferite a specifiche strutture insediate, collocabili sulle stesse o nelle immediate vicinanze della stessa su supporti in tela o materiale simile e di dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo prescelto.

ART. 19 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile in corrispondenza del lato cornice superiore, sulla quale riportare, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolato;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati sulla stessa riportati.

ART. 20 - AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o vista di esse, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada, è rilasciata:
 - a) per le strade : dalla direzione compartimentale dell'Anas competente per territorio;
 - b) le strade Regionali, Provinciali, Comunali e di proprietà di altri Enti: dalle rispettive Amministrazioni;

Nel caso in cui i cartelli collocati su strade comunali siano visibili da altre strade appartenenti ad Enti diversi, autorizzazioni rilasciate dal Comune e subordinate al preventivo N.O. dell'Ente titolare

All'interno del centro abitato, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune secondo il disposto dell'art. 26 - comma 3 ed il disposto dell'art. 23 – comma 5 del Codice della Strada.

2. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda in carta legale presso il competente ufficio dell'ente indicato ai commi precedenti, indicando le precise generalità, sede ed il proprio codice fiscale.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- a) planimetria della zona, con riportata la posizione per la quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, che, comunque, non può essere inferiore a tre

mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

- b) copia del bozzetto del messaggio da esporre, con misure, colori e dicitura;
 - c) fotografia con indicazione, collocazione e dell'oggetto e dell'insieme in cui si colloca;
 - d) una autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
3. L'ufficio competente concede o nega l'autorizzazione entro i termini di cui al regolamento di attuazione della Legge 241/1990. In caso di diniego, questo deve essere sufficientemente motivato.
 4. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di anni 3 ed è rinnovabile a richiesta; essa deve essere intestata al soggetto richiedente.
 5. Il soggetto richiedente, dopo il rilascio dell'autorizzazione, dovrà presentare al concessionario del servizio pubblicità la dichiarazione prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.
 6. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve fare apposita comunicazione al Comune ed al concessionario del servizio pubblicità, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e richiamando gli estremi della autorizzazione originaria. La validità della suddetta comunicazione è la stessa della autorizzazione originaria.
 7. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate che contenga, in ordine cronologico, l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale. Non è sottoposta a preventiva autorizzazione, anche se soggetta ad imposta, la pubblicità effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico (impianti sportivi privati o in concessione a privati, stazioni ferroviarie e di trasporto pubblico), nonché la pubblicità sulle vetrine dei negozi (c.d. "vetrofanie").

L'installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati dovrà avvenire entro 90 giorni dal rilascio/emissione dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa, fatte salve le installazioni che necessitano di eventuali nulla osta / autorizzazioni / concessioni / pareri rilasciati da altri enti e/o cauzioni richieste da altri settori. In tali ipotesi, l'installazione dovrà avvenire, pena la decadenza dell'autorizzazione, entro il termine massimo di 180 giorni.

8. L'autorizzazione si intende automaticamente decaduta qualora il soggetto titolare della medesima non effettui il pagamento dell'imposta di pubblicità entro l'anno solare di competenza.
9. E' consentita, previa regolare richiesta di autorizzazione, l'esposizione di cartelli a fini pubblicitari presso aree di cantiere, anche in centro storico, con durata triennale rinnovabile. La posizione di tali cartelli di cantiere può essere variata, durante il periodo triennale di validità dell'autorizzazione, con la sola comunicazione all'azienda concessionaria del servizio pubblicità.

ART. 21 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate a termine con le modalità di cui all'articolo precedente ed alla loro scadenza è fatto obbligo di rimuovere il mezzo pubblicitario, ripristinando le situazioni e i luoghi nello stato originario, senza creare alcun danno al patrimonio pubblico. L'installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo impedire o ostacolare il traffico pedonale o veicolare, né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale.
2. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico è autorizzata dal concessionario del servizio pubblicità ed affissioni, previo pagamento dell'imposta, mediante la semplice apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
3. La pubblicità effettuata mediante collocazione di cartelli a libro o in forma prismatica a base triangolare da collocare a cura dell'utente all'esterno dell'attività è autorizzata dall'ufficio pubblicità mediante acquisizione di parere del Comando di Polizia Locale e previo pagamento dell'imposta dovuta, su richiesta del titolare dell'esercizio per pubblicità inerente l'attività esercitata per un periodo non superiore a 90 giorni, continuativo o suddiviso nell'arco dell'anno solare.
4. La pubblicità effettuata mediante la collocazione di striscioni pubblicitari stradali di dimensioni mt. 6x1 è autorizzata dall'ufficio pubblicità, su presentazione di regolare domanda, con i requisiti previsti dall'articolo 15 del presente regolamento.
5. La pubblicità effettuata mediante la collocazione di cartelli temporanei di dimensioni massime pari a mt. 1,00x1,40 è autorizzata dall'ufficio pubblicità, su presentazione di regolare domanda relativa a vendite promozionali o nuove aperture o manifestazioni culturali/sportive per un periodo non superiore a 90, continuativo o suddiviso nell'arco dell'anno solare, previa verifica dei requisiti stabiliti dello stesso regolamento.
6. La collocazione di tabelloni o schermi pubblicitari luminosi o illuminati in forma temporanea è autorizzata su parere favorevole del Settore Urbanistica.

ART. 22 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 15, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 23 - APPROVAZIONE

1. Tutti i mezzi pubblicitari da installare sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio Commercio, che rilascia l'autorizzazione, previo sopralluogo congiunto del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio Urbanistica.
2. Tutti i mezzi pubblicitari da installare in centro storico e quelli in aderenza a fabbricati sono soggetti anche al parere preventivo dell'Ufficio Urbanistica.

ART. 24 - VIGILANZA

1. Gli uffici preposti vigilano, a mezzo del proprio personale, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, nonché sullo stato di conservazione e di buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza è contestata, a mezzo di specifico verbale, al soggetto titolare dell'autorizzazione, che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine e valutate le osservazioni avanzate

entro dieci giorni, si provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere inoltre svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1, del Codice della Strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni per i provvedimenti di competenza.
4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del Codice della Strada, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni per i provvedimenti di competenza.
5. Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede alla rimozione d'ufficio.

ART. 25 - RIMOZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI E NON CONFORMI

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non autorizzati debbono essere rimossi, a cura e spese del proprietario, entro il termine massimo fissato nella diffida del Comune, conformemente nei termini perentori fissati dal C. d. S..

Tutti i mezzi pubblicitari esposti o installati in difformità dalle autorizzazioni dovranno essere rimossi a cura e spese del proprietario del mezzo stesso entro il termine indicato nella diffida del Comune, conformemente nei termini perentori fissati dal C. d. S..

Decorso inutilmente tale termine, si provvederà d'ufficio addebitando le relative spese al responsabile.

I mezzi pubblicitari rimossi d'ufficio saranno depositati in luogo idoneo, con addebito delle eventuali spese di custodia al responsabile.

2. Tutti i manufatti installati in assenza di autorizzazione o difformi dalla stessa saranno contravvenzionati con le sanzioni previste in materia.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca delle autorizzazioni già rilasciate nel caso in cui convenga che i manufatti installati deturpino l'ambiente, non rispondano a requisiti di ordine e decoro in materia di arredo urbano, costituiscano disturbo o confusione visiva, ingenerino confusione alla segnaletica stradale o alla circolazione e/o per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 26 - ADATTAMENTI DELLE FORME DI PUBBLICITA' ESISTENTI ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere devono riottenere

la autorizzazione secondo il presente regolamento. Quelle installazioni non più rispondenti alle disposizioni del presente Regolamento devono essere rimossi entro dodici mesi dalla entrata in vigore dello stesso, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione,

fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 9 occorre provvedere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, alla rimozione, si procederà, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, se possibile effettuando gli spostamenti unicamente di quei cartelli non più conformi alle prescrizioni del regolamento e collocandoli negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

La revoca delle autorizzazioni non più conformi e non ricollocabili sarà effettuata prendendo come riferimento la data di ricevimento della originaria richiesta di autorizzazione e procedendo da quella più recente.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo, è pubblicato all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultima pubblicazione.
2. Contestualmente, si intendono abrogati ad ogni effetto di legge i precedenti regolamenti nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme, ad eccezione di quelle previste in vigenti regolamenti speciali.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.